



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)
e con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2019

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto reca alcune misure necessarie ed urgenti nei settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo 1, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, mira a garantire la prosecuzione delle loro attività istituzionali (di rilevante impatto economico per il nostro Paese) e un rilancio in termini di programmazione e di sviluppo, adeguando, con urgenza, il sistema legislativo nazionale relativo al lavoro a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (enti di diritto privato) con le norme dell'Unione europea.

L'intervento si rende necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che ha rilevato una situazione di inottemperanza dell'ordinamento italiano, in particolare delle norme in materia di contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche, rispetto a quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.

Il comma 1 interviene operando modifiche sull'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*Jobs Act*). Al citato articolo sono aggiunti i commi 3-*bis* e 3-*ter*.

Le nuove disposizioni sono volte a consentire alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, di predisporre una programmazione dell'attività artistica adeguata, definendo meglio la propria dotazione organica,

allo scopo di rafforzarla – ove occorre e sia sostenibile – e valorizzarla in modo appropriato. L'intervento assolve alla funzione di formalizzare lo stretto legame tra il livello di personale a disposizione di ciascun ente e gli *standard* qualitativi e quantitativi della produzione artistica da esso realizzata. Si intende impedire la predisposizione di programmazioni artistiche di carattere ordinario che si manifestino da principio come incompatibili con le risorse umane di cui la fondazione può avvalersi. Al contempo si intende addivenire a dare vita ad un implicito obbligo di assicurare livelli qualitativi e quantitativi della produzione commisurati al personale stabilmente impiegato dall'ente.

Il comma 3-*bis* riconosce che particolari e specifiche esigenze determinate dalla eterogeneità delle produzioni ovvero dalla sostituzione temporanea di altri lavoratori possano, in effetti, giustificare l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte delle fondazioni, purché con contratto scritto sotto pena di nullità. Detta norma prescrive altresì che il contratto di lavoro a termine riporti in modo espresso, sempre a pena di nullità, le ragioni giustificatrici dell'assunzione come tipizzate dalla norma. La disposizione estende tali condizioni di ricorso al tempo determinato anche ai casi di rinnovo o proroga dei contratti del medesimo tipo, fissando altresì, ai sensi della clausola 5, n. 1, lettera *a*), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, la durata massima di 48 mesi totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi. La norma riconosce l'autonomia delle parti sociali, in

conformità con la clausola 5, n. 1, lettera *b*) citata (e in analogia con l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), nel fissare una diversa durata massima dei contratti di lavoro successivi. Si ribadisce, infine, l'opportunità di conservare un regime di carattere derogatorio per le attività stagionali, per le quali il carattere della eccezionale transitorietà della prestazione è da ritenersi presunto *ope legis*.

Il comma 3-*ter* esplicita con finalità ricognitive una regola già desumibile dal comma 19 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dall'articolo 40, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Detta regola presidia la necessità inderogabile di garantire l'effettiva corrispondenza tra l'assunzione del personale (di qualunque categoria, artistica e non) e il fabbisogno necessario all'esercizio di funzioni pubbliche di interesse nazionale da parte delle fondazioni, riconoscendo espressamente che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di rapporti di lavoro subordinato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, ivi comprese le ipotesi di mancata o inadeguata indicazione delle esigenze riconosciute nel comma 3-*bis*, di mancata indicazione del termine o di superamento dello stesso, nonché di assenza della forma scritta, non comporta in ogni caso la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ma dà causa soltanto al risarcimento del danno.

Il comma 2 interviene operando modifiche sull'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Al citato articolo è sostituito il comma 2 e sono aggiunti i commi da 2-*bis* a 2-*decies*. Tali regole fissano il regime applicabile all'atto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle fondazioni, in conformità agli scopi di rilevante interesse pubblico perseguiti da questi enti, dotati di

forma privatistica ancorché di natura peculiare.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 22 esplicita che le fondazioni sono tenute al previo esperimento di procedure selettive pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito dai principi nazionali ed euro-unitari di cui anche all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Mediante l'adozione di appositi provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento, conformi ai menzionati principi.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti generali di disciplina delle procedure assunzionali è prescritta la diretta applicabilità del citato articolo 35, comma 3. Ai provvedimenti in parola si applica un regime di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente assistito da misure sanzionatorie.

Il comma 2-*bis* sanziona con la nullità di pieno diritto i contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti, dei principi e delle procedure ora richiamate.

Il comma 2-*ter* stabilisce il procedimento per l'adozione delle dotazioni organiche da parte di ciascuna fondazione lirico-sinfonica. È previsto l'obbligo delle fondazioni lirico-sinfoniche di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, una proposta di dotazione organica sulla base di uno schema tipo adottato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Suddetta proposta dovrà essere corredata da una relazione illustrativa e tecnica, con allegato parere del Collegio dei revisori dei conti, che dia conto della sostenibilità economico-finanziaria della dotazione. Tale adempimento deve essere assolto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto che adotta lo schema tipo, quest'ultimo da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle citate disposizioni. Lo stesso comma 2-*ter* si cura di definire la documentazione

che la fondazione deve allegare alla proposta di determinazione della dotazione organica, deliberata dalla fondazione previa consultazione sindacale, perché essa risulti ricevibile da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale proposta deve essere corredata da:

a) una relazione illustrativa e tecnica che mostri, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, in modo da assicurare il rispetto di un equilibrio economico-finanziario e una copertura con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità degli oneri conseguenti all'assunzione di unità di personale e all'incremento della produzione artistica;

b) un documento di programmazione che rappresenta la realizzabilità e sostenibilità delle misure e delle azioni dirette a conseguire, attraverso la nuova dotazione organica, i livelli di produzione e di produttività dell'attività della fondazione, cioè un piano di carattere tecnico-artistico ed economico-finanziario che provi il legame tra la definizione di un nuovo livello di personale e la fondata aspettativa di un aumento della produzione artistica e l'incremento degli introiti;

c) l'indicazione del numero di contratti di lavoro a tempo determinato e dei relativi oneri.

A norma del comma 2-*quater*, le dotazioni organiche proposte sono approvate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione finanziaria.

Il procedimento di cui al comma 2-*quinquies* riguarda la verifica triennale volta all'eventuale aggiornamento delle dotazioni organiche e giustificata dal fine di assicurare il buon andamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e la prudente gestione delle stesse. Anche fuori dalla rivalutazione periodica, la disposizione implicitamente ricono-

sce, inoltre, un dovere di costante aggiornamento circa l'accuratezza, sostenibilità e veridicità delle dotazioni organiche in vigore per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, prescrivendo che quando vengano meno i presupposti che hanno giustificato una data dotazione è imposto l'obbligo per la fondazione di informare senza ritardo il Ministero per i beni e le attività culturali e di procedere all'aggiornamento della dotazione organica secondo la procedura ordinaria.

Il comma 2-*sexies* detta una regola generale secondo la quale il meccanismo di definizione degli spazi assunzionali per la conclusione di contratti a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche prescrive che tali iniziative siano contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-*quater*, in coerenza con il fabbisogno e fatte salve le compatibilità di bilancio della fondazione, verificate anche attraverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti.

Al fine di consentire la continuità nell'esercizio delle pubbliche funzioni di produzione artistica e culturale di interesse nazionale da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, i commi 2-*septies*, 2-*octies* e 2-*nonies* si preoccupano di stabilire un regime transitorio parzialmente derogatorio in materia di assunzione a tempo indeterminato da parte delle fondazioni, con efficacia - per ciascun ente - a partire dall'approvazione della relativa dotazione organica.

Ai sensi del comma 2-*septies*, è stabilito che ciascuna fondazione proceda all'assunzione a tempo indeterminato di quei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già vincitori nell'ambito di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indetermi-

nato con graduatoria ancora in corso di validità. Tali iniziative assunzionali avvengono in via prioritaria e fino alla copertura delle vacanze emergenti dalla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2-*quater*.

Il comma 2-*octies* prevede che le fondazioni abbiano facoltà di svolgere (entro e non oltre il 31 dicembre 2021) procedure selettive, espletate in deroga alla previsione di cui all'articolo 11, comma 19, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, per coprire le vacanze di organico, come emergenti dalle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater*, volte all'assunzione di personale a tempo indeterminato. In particolare, si prevede che fino al 31 dicembre 2021, in relazione alle vacanze di organico e in una misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, procedere alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possiede i seguenti requisiti: prestare servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della citata disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, in una misura non superiore al 50 per cento delle vacanze di organico, le fondazioni possono, altresì, procedere alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che prestare servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, presso la fondazione che procede all'assun-

zione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza.

Le procedure selettive di cui al comma 2-*octies*, dunque, sono riservate ai lavoratori che possiedano cumulativamente i seguenti requisiti:

a) prestare o aver prestato servizio presso la fondazione che procede all'assunzione fino almeno a un anno prima dell'entrata in vigore della citata disposizione sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: dunque non deve essere intercorso un lasso di tempo superiore ad un anno tra la data in cui l'ultimo rapporto di lavoro ha avuto definitiva esecuzione e quella di entrata in vigore della presente disposizione;

b) aver prestato servizio presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti: tale termine, ridotto rispetto ad altre previsioni normative di tenore analogo (vedi ad esempio l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017), si giustifica con la specificità del tipo di attività lavorativa (tecnico o artistica) svolta, che vede il ricorso ai contratti a tempo determinato per il personale tecnico-artistico

sovente frammentato e limitato a singole rappresentazioni teatrali, dunque a periodi particolarmente ridotti e circoscritti, sommando i quali, pur a fronte di una elevata quantità di contratti a tempo determinato, manifestazione di una elevata professionalità del personale artistico o tecnico interessato, potrebbe essere incongruo prescrivere un tempo complessivo superiore ai diciotto mesi nell'arco degli ultimi otto anni; per il personale amministrativo, aver prestato servizio presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Per i residui posti disponibili si prevede la possibilità di avviare procedure selettive aperte per titoli ed esami, con valorizzazione, attraverso un punteggio aggiuntivo, delle precedenti esperienze professionali maturate dai lavoratori in base a rapporti di lavoro con le fondazioni lirico-sinfoniche.

Il comma 2-*octies* precisa, infine, che ciascuna fondazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, fissa con proprio atto le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui al precedente periodo, individuando altresì i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi, nonché i titoli di preferenza riconosciuti nell'ambito delle procedure selettive.

Mutuando il modello già sperimentato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (articolo 20, comma 3), dove la stabilizzazione avveniva con previsione, nell'ambito degli strumenti di bilancio, della contestuale e definitiva riduzione del *quantum* di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo determinato, il comma 2-*nonies* dispone che le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* possono avvenire, pur nel rispetto della regola generale del comma 2-*sexies*, primo periodo, elevando i limiti finanziari ivi previsti attraverso la previsione dello stabile utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro

a tempo determinato (e dunque con relativa riduzione degli spazi di bilancio all'uopo destinati), a condizione che l'ente precedente sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori. Resta dunque impregiudicata la vigenza dei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Come anticipato, la creazione di spazi assunzionali per l'inserimento di personale a tempo indeterminato di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* impone necessariamente alla fondazione di operare nel proprio bilancio la contestuale e definitiva riduzione della spesa prevista per i contratti a tempo determinato e, dunque, della percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

Il comma 2-*decies*, infine, certifica la decadenza delle piante organiche e si cura di assicurare che, ove il richiamo a tale istituto sopravviva, il riferimento sia da intendersi come compiuto verso le dotazioni organiche disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come modificato.

Il comma 3 uniforma dal punto di vista lessicale l'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, alla luce della novella dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e sopprime l'ultimo periodo del comma 19 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, in quanto trattasi di norma superata dall'introduzione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 4 dispone l'abrogazione dei commi 5, 5-*bis* e 8-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, in quanto le norme ivi contenute sono state superate ovvero trasposte - previa modifica - nel comma 2-*sexies* dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

L'articolo 2 è volto a rendere disponibili risorse aggiuntive per assicurare nell'immediato lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 1, in particolare, si riferisce alle risorse necessarie allo svolgimento di servizi generali volti a supportare l'intera struttura ministeriale sia a livello amministrativo sia nella gestione di musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi, nonché nelle attività di comunicazione e promozione in tutte le sue forme, anche attraverso la realizzazione di eventi culturali per una maggiore fruizione al pubblico. L'incremento, pari a euro 15.410.145 è disposto per l'anno 2019.

Il comma 2 incrementa la disponibilità delle risorse destinate alle finalità dell'articolo 3, comma 83, della legge n. 662 del 1996, la quale dispone che ogni anno una quota degli utili derivanti dai giochi del lotto sia riservata al Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale nonché per interventi di restauro paesaggistico, che si traduce in un incremento patrimoniale dello stesso. L'incremento, pari a euro 19.400.000 annui, è disposto per il 2019 e il 2020 ed è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di attività di tipo sia tecnico sia di supporto, per un più efficace ed ottimale svolgimento delle funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali, con conseguente accrescimento del valore degli stessi.

L'articolo 3 reca alcune misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo.

Il comma 1 rende più funzionali le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi devono promuovere le opere europee e italiane. L'intervento di urgenza si rende necessario per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto, la normativa vigente rende operativi i nuovi obblighi a decorrere dal 1° luglio 2019 e tuttavia non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi fondamentali, la cui mancanza determinerebbe,

dal 1° luglio, un quadro giuridico quanto mai incerto; ci si riferisce, in particolare, al decreto di cui all'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo n. 177 del 2005, con cui si definiscono le opere di espressione originale italiana. Nel contempo, la vigente normativa determina un sistema di obblighi che, in alcuni casi, è apparso eccessivamente rigido e poco in linea con il mutato contesto del settore audiovisivo. In particolare, le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi a richiesta. Molte delle modifiche proposte, fra cui le nuove aliquote relative alle emittenti televisive, sono state suggerite, in accordo fra di loro, dai soggetti sopra indicati.

Il sistema degli obblighi di investimento e programmazione, come configurati nel testo vigente del titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (come modificato e integrato, in particolare, dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204) vede una misura risultata eccessiva di taluni obblighi, con la presenza di previsioni che appaiono limitative della libertà imprenditoriale degli operatori.

Con il comma 1 si provvede, nello specifico, ad apportare le seguenti modificazioni:

a) vengono reintrodotte le aliquote degli obblighi di programmazione previgenti al decreto legislativo n. 204 del 2017, ribadendo l'obbligo di programmazione nel cosiddetto « *prime time* » in capo alla concessionaria del servizio pubblico;

b) vengono rimodulate le aliquote relative agli obblighi di investimento, aumentandole comunque rispetto alla disciplina previgente al decreto legislativo n. 204 del 2017, ma in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori;

c) nel contempo e nell'ambito dei nuovi obblighi, vengono rafforzate le misure a sostegno delle opere di espressione origi-

nale italiana (che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografiche) e a sostegno delle opere recenti;

d) vengono rivisti gli obblighi in capo agli operatori *on demand* con un maggior allineamento rispetto agli obblighi posti in capo alle emittenti televisive « tradizionali »;

e) viene rafforzato un sistema di flessibilità, senza rivedere, tuttavia, il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.

Il comma 2 prevede che il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 44-*quater* deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il comma 3 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante « Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 », che disciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche (e delle eventuali sottocommissioni).

Il citato decreto legislativo ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive, contenuta nella legge n. 161 del 1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

In considerazione della necessità di assicurare continuità e dare certezza in merito alla disciplina, sia per gli operatori sia per gli utenti, il provvedimento prevede espressamente che fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della nuova Commissione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 (si vedano gli articoli 11 « Di-

sposizioni transitorie » e 13 « Abrogazioni e disposizioni finali »).

La competente Direzione generale per il cinema ha incontrato alcune difficoltà nella costituzione della predetta Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei « sociologi ».

Infatti, nel mese di gennaio 2018, attraverso un avviso per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale della citata Direzione generale, si invitavano gli interessati a presentare le proprie candidature per le diverse categorie di professionalità previste dall'articolo 3. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze non era pervenuta alcuna candidatura per le professionalità previste all'articolo 3, lettera *d)*, cioè sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Per tale ragione venivano riaperti i termini di presentazione delle candidature, dapprima fissandosi una proroga di scadenza al 13 febbraio e, successivamente, una seconda proroga al 28 febbraio. Nonostante tali proroghe nessuna candidatura perveniva per quella professionalità.

Vista l'impossibilità di costituire la Commissione, stante la previsione della necessaria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei « sociologi », si decideva di sollecitare l'interessamento delle Associazioni nazionali sociologi e delle università, pubblicando, nel mese di giugno 2018, un nuovo avviso pubblico (con una prima scadenza fissata all'11 giugno e una successiva proroga al 22 giugno). Al termine di scadenza di tale ulteriore avviso pervenivano solo due candidature.

È evidente, pertanto, la difficoltà di costituzione della Commissione nella composizione prevista nel vigente decreto legislativo e tale difficoltà, oltre a ripercussioni sulla futura operatività della Commissione medesima, determina di fatto l'impossibilità di

procedere alla prima nomina della Commissione che dovrebbe poi adottare il regolamento di funzionamento dei lavori (e, come sopra indicato, è dalla data di approvazione del regolamento della Commissione che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161).

Si ritiene pertanto necessaria l'introduzione urgente di misure volte a consentire il funzionamento della Commissione, e in particolare:

1) unificare in un'unica categoria le professionalità di cui alle lettere *b)* e *d)*, aumentandone il numero a 14, in modo che sia possibile disporre delle professionalità necessarie per la valida costituzione della Commissione;

2) modificare il numero dei componenti da 49 a 48, cui si aggiunge il Presidente scelto fra le professionalità di cui alla lettera *a)*, ed eliminare la necessità che siano presenti tutte le professionalità previste (fatta eccezione per componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative); tale previsione, intatti, potrebbe fortemente ostacolare la quotidiana attività delle sottocommissioni. Il regolamento di funzionamento della Commissione costituisce lo strumento opportuno in cui specificare le modalità di funzionamento delle sottocommissioni.

Il comma 4 contiene una modifica alla legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo » volta ad assicurare l'espletamento tempestivo dell'attività di esame svolta dagli esperti di cui articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220. Essa trae origine dalla necessità di incrementare il numero degli esperti chiamati a valutare i progetti, attualmente pari a cinque ed eccessivamente esiguo rispetto alla necessità di esaminare un consistente numero di progetti presentati nei primi anni di applicazione della legge, e di

affidare loro anche l'esame dei progetti di cui all'articolo 27. Nel solo anno 2018, sono state presentate 1.300 domande in relazione all'articolo 26 e circa 400 in relazione all'articolo 27: considerata la complessa attività di analisi dei progetti, il numero di esperti oggi pari a cinque rende di fatto impossibile assicurare un efficace e tempestivo completamento dell'attività di valutazione; si rende pertanto necessario procedere con urgenza all'incremento di detto numero di esperti.

L'articolo 4 mira ad escludere la categoria dello « spettacolo viaggiante » dagli spettacoli che dal 1° luglio 2019 saranno sottoposti all'obbligo di utilizzare titoli di accesso nominali. Nell'ultima legge di bilancio, un emendamento del deputato Battelli ha infatti inserito, al fine di contrastare il fenomeno del bagarinaggio (*secondary ticketing*), l'obbligo di biglietto nominale per gli spettacoli organizzati in locali di capienza superiore ai 5000 spettatori. I parchi divertimento, che rientrano nella categoria dello spettacolo viaggiante, hanno spesso capienze superiori alle 20.000 e sono quindi attualmente soggetti alla suddetta norma: tuttavia il fenomeno del *secondary ticketing* non coinvolge tale settore e pertanto non si ravvisa la necessità di applicarvi la nominalità del biglietto che determinerebbe oneri rilevanti a carico degli operatori.

L'articolo 5 è volto ad accelerare le procedure dirette alla stipula di appalti per la realizzazione dei servizi, nonché per le forniture e i lavori strumentali all'evento UEFA Euro 2020 che avrà luogo anche nella capitale. In particolare è prevista la possibilità che Roma Capitale nomini un apposito commissario al fine di svolgere le funzioni di stazione appaltante sostituendosi agli organi del Comune, secondo un modello già di recente adottato per le Universiadi 2019. Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'accelerazione delle procedure e le deroghe ad una serie di norme nazionali, pur tuttavia nel rispetto della normativa europea.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, nella parte in cui regola una nuova modalità di determinazione delle dotazioni organiche, prevede una ricognizione e acquisizione delle vigenti dotazioni organiche delle fondazioni lirico sinfoniche, secondo uno schema standard che le renda confrontabili.

Per ciascuna dotazione organica è prevista una verifica di sostenibilità finanziaria da parte delle fondazioni, asseverata dai revisori e da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, i quali approvano di concerto il decreto di adozione della nuova dotazione organica. La verifica della sussistenza dei requisiti di carattere formale e sostanziale prescritti dal decreto per la valida determinazione della dotazione organica e la sua approvazione per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche è espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

È inoltre previsto che le nuove assunzioni a tempo indeterminato siano comunque contenute in un contingente corrispondente ad una spesa complessiva non superiore a quella relativa al personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, al netto delle economie da cessazione già utilizzate, nonché nei limiti della dotazione organica approvata a norma del comma 2-quater, in coerenza con il fabbisogno e fatte salve le compatibilità di bilancio della fondazione, verificate anche attraverso verifica preventiva del Collegio dei revisori dei conti. La procedura concorsuale prevista per le assunzioni fino al 31 dicembre 2021 è vincolata al medesimo principio, fatta salva una possibilità di deroga dei limiti finanziari che possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere con la condizione che le fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati.

Con riguardo all'articolo 2, si rappresenta quanto segue.

Agli oneri determinati dal comma 1, pari a € 15.410.145,00, per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione della quota del Fondo speciale di parte corrente di cui alla TABELLA A allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento di capitoli di nuova istituzione di parte corrente nell'ambito dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	DENOMINAZIONE	CAPITOLO	2019
2	Segretariato generale	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	953.204,85
5	DG archivi	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
6	DG biblioteche e Istituti culturali	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.985.843,43
8	DG spettacolo	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
11	DG cinema	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
15	DG bilancio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.588.674,74
17	DG educazione e ricerca	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	794.337,37
18	DG arte e architettura contemporanea e periferie urbane	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	556.036,16
19	DG musei	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.859.614,54
20	DG organizzazione	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	1.191.506,06
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	Somme destinate allo svolgimento di servizi generali di supporto amministrativo e per il pubblico	N.I.	2.383.012,11
	TOTALE			15.410.145,00

Agli oneri determinati dal comma 2, pari a € 19.400.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte capitale - Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla TABELLA B allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento dei capitoli dello stato di previsione della spesa, tabella 13 di seguito specificati.

n. CDR	CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	CAPITOLO	P.G.	2019	2020
2	Segretariato generale	7303	01	1.200.000,00	1.200.000,00
5	DG archivi	7676	02	2.500.000,00	2.500.000,00
6	DG biblioteche e Istituti culturali	7815	03	2.500.000,00	2.500.000,00
8	DG spettacolo	8652	01	700.000,00	700.000,00
11	DG cinema	8551	01	700.000,00	700.000,00
15	DG bilancio	7672	02	2.000.000,00	2.000.000,00
17	DG educazione e ricerca	7300	01	1.000.000,00	1.000.000,00
18	DG arte e architettura contemporanea e periferie urbane	7708	01	700.000,00	700.000,00
19	DG musei	7502	02	3.600.000,00	3.600.000,00
20	DG organizzazione	7602	01	1.500.000,00	1.500.000,00
21	DG archeologia belle arti e paesaggio	8281	33	3.000.000,00	3.000.000,00
	TOTALE			19.400.000,00	19.400.000,00

Con riferimento all'articolo 3 si rappresenta quanto segue.

Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le modifiche riguardano le percentuali e le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione e investimento per la promozione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane, senza mutare il sistema complessivo dettato dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 204,



né prevedere ulteriori attività a carico delle Amministrazioni coinvolte rispetto a quelle svolte a legislazione vigente.

Il comma 2 si limita a fissare il termine per l'adozione del regolamento dell'Autorità.

Il comma 3 interviene per porre rimedio alla impossibilità, che si è verificata, di costituire la Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni) prevista dal d.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, cambiando la composizione della medesima, con riguardo alla componente con profilo professionale "sociologo", ma senza prevedere ulteriori attività a carico della medesima Commissione o del Ministero.

La modifica della legge n. 220 del 2016 di cui al comma 4, relativa alla Commissione di esperti, comporta maggiori oneri determinati dall'incremento del numero di esperti da 5 a 15. Tale previsione trova copertura in risorse già presenti sul capitolo di bilancio, capitolo 6030 pg 20 "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione", sul quale, per l'anno 2019, sono appostate risorse per euro 12.283,00.

Nell'anno 2018, sono state rimborsate spese di missione documentate, effettivamente sostenute dagli esperti, per euro 919,40 e per l'anno 2019 (mesi da gennaio a maggio) l'importo per missioni rimborsate è stato sinora pari a euro 504,00.

Pertanto, la modifica legislativa prevista che aumenta sino a quindici - dall'originario numero di cinque - i membri della Commissione di cui all'articolo 26, comma 2 della legge n. 220 /2016, determina un impatto limitato, pari ad un incremento dei rimborsi spese stimate fino a 3.000 euro.

Le stesse trovano adeguata copertura nel capitolo di bilancio sopra menzionato, che nel 2018 aveva appostate risorse per euro 12.247 e impegnate somme pari a euro 3.831,83.

L'articolo 4, che esclude il settore dello spettacolo viaggiante dalle norme di contrasto al *secondary ticketing* non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita ad individuare un commissario straordinario, senza prevedere per il medesimo alcun compenso o rimborso spese. Inoltre, dalla disposizione non derivano modifiche al novero dei contratti di appalto che dovranno essere conclusi, né alle modalità del loro finanziamento.

La lettura della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 40 del 28.2.1999, è stata
avuto esito

em

POSITIVO

28 GIU. 2019

L'ESPRESSIVO
Il Relatore Generale dello Stato



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di beni e attività culturali;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche, anche regolamentando la disciplina del personale delle fondazioni nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure immediate di semplificazione e sostegno per il settore del cinema e dell'audiovisivo;

CONSIDERATA, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche)

1. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, anche mediante il ricorso da parte delle fondazioni lirico sin-

foniche al lavoro a tempo determinato, garantendo la tutela dei lavoratori del settore secondo il diritto dell'Unione europea, all'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, in presenza di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva. A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione che, ai sensi del presente comma, consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo. Detto incumbente è assolto anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni artistiche cui sia destinato l'impiego del lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, il presente comma non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3-ter. La violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non ne comporta la conversione in contratti a tempo indeterminato. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le fondazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. ».

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Le fondazioni di cui all'articolo 1 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 procedono al reclutamento del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche. Con propri provvedimenti, le fondazioni stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale di cui al primo periodo nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35,

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I provvedimenti di cui al secondo periodo sono pubblicati sul sito istituzionale della fondazione. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni.

2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Sono devolute al giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente uno schema tipo cui ciascuna fondazione lirico sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai citati Ministeri entro i successivi sessanta giorni. Le fondazioni presentano la relativa proposta previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

c) l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

2-quater. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della proposta di dotazione organica secondo le modalità di cui al comma *2-ter*, il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Commissario di Governo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 per le fondazioni che hanno presentato i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto-legge, con uno o più decreti adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, approva le dotazioni organiche.

2-quinquies. Le fondazioni, con cadenza triennale, verificata la sostenibilità economico-finanziaria e l'adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, possono presentare una proposta di modifica mediante il procedimento di cui ai commi *2-ter* e *2-quater*. Ciascuna fondazione è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, quando risulta essere venuto meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione.

2-sexies. Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica approvata.

2-septies. In presenza di vacanze di organico rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2-quater*, ciascuna fondazione, fermo restando quanto previsto dal comma *2-sexies*, assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, i candidati che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultino vincitori di procedure selettive precedentemente bandite dal medesimo ente per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato, inseriti in graduatorie in corso di validità.

2-octies. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2-quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possieda i seguenti requisiti: prestato servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Fino al 31 dicembre 2021, nei limiti della dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma *2-quater*, ciascuna fondazione può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, procedere, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ad effettuare assunzioni a

tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti. Le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica approvata con le modalità di cui al comma 2-*quater*, procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo per titoli e per esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le fondazioni lirico sinfoniche. Tutte le assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma 2-*sexies* e del limite della dotazione organica approvata, previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo ed in coerenza con l'effettivo fabbisogno della fondazione. Le modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al presente comma, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-*nonies*. Per le assunzioni di cui ai commi 2-*septies* e 2-*octies* i limiti finanziari di cui al comma 2-*sexies*, primo periodo, possono essere elevati attraverso l'utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all'articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

2-*decies*. A decorrere dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-*quater*, le piante organiche approvate ai sensi dell'articolo 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono prive di ogni effetto. Ovunque ricorra il richiamo alle piante organiche di cui al primo periodo deve intendersi riferito alle dotazioni organiche approvate ai sensi del comma 2-*quater*. ».

3. All'articolo 11, comma 19 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « procedure selettive pubbliche » sono aggiunte le seguenti: « da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 »;

b) il dodicesimo periodo è soppresso.

4. I commi 5, 5-bis e 8-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi generali di supporto alle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e delle sue strutture periferiche, è autorizzata la spesa di euro 15.410.145,00, per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo)

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44-bis:

1) al comma 1, le parole: « La quota di cui al primo periodo è innalzata: a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019; b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021. » sono soppresse;

2) al comma 2, alinea, le parole: « dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2020, alle opere »; le parole « di almeno la metà » sono soppresse; alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua »;

b) all'articolo 44-ter:

1) al comma 1, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti: « *a*) all'11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020; *b*) al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;

3) al comma 2, dopo le parole: « La percentuale di cui al primo periodo è innalzata » sono inserite le seguenti « al 3,5 per cento a decorrere dal 2020 »; le lettere *a*), *b*) e *c*) sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni. »;

4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « al 17 per cento, a decorrere dal 2020 »; le lettere *a*) e *b*) sono soppresse;

5) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « *3-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-sexies prevedono che una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 3 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. »;

6) al comma 4, le lettere *a*), *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti: « *a*) al 4 per cento nel 2020; *b*) al 4,2 per cento a decorrere dal 2021. »;

7) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « *4-bis*. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte. »;

8) al comma 5, le parole da: « di animazione appositamente prodotte » e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione »;

c) all'articolo 44-*quater*:

1) al comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « . Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, la predetta quota si calcola sui titoli del catalogo e non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni; »; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 12,5 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis*, gli obblighi di investimento di cui alla presente lettera, sono fissati in misura pari al 15 per cento. »;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: « *1-bis*. Con regolamento dell'Autorità da adottare, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, in relazione a modalità d'investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale, nonché sulla base dei seguenti criteri:

a) il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore a venti unità, da verificare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dell'Autorità, comporta l'aumento dell'aliquota fino al 3 per cento;

b) il mancato riconoscimento in capo ai produttori indipendenti di una quota di diritti secondari proporzionale all'apporto finanziario del produttore all'opera in relazione alla quale è effettuato l'investimento, ovvero l'adozione di modelli contrattuali da cui derivi un ruolo meramente esecutivo dei produttori indipendenti comporta l'aumento dell'aliquota fino al 4,5 per cento.

1-ter. Il regolamento dell'Autorità di cui al comma 1-*bis* è aggiornato, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero

dello sviluppo economico, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione allo sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 4. »;

3) al comma 2 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale. »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 1-*bis*, è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il decreto o i decreti di cui all'articolo 44-*sexies* prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma, sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni. »;

6) al comma 6 le parole « 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 »;

d) all'articolo 44-*quinquies*:

1) al comma 3 le parole: « a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2020 »; le parole da: « assolto gli obblighi di investimento previsti » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « assolto gli obblighi previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo. »;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-*bis*. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

3-*ter*. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scosta-

mento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento. »;

e) all'articolo 44-*sexies*:

1) al comma 1, alinea, le parole « e le competenti Commissioni parlamentari » sono soppresse; alla lettera *b)*, le parole: « commi 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis*, 2, 3-*bis* e 4-*bis* »;

2) al comma 3, alinea, dopo le parole: « 44-*ter* » sono inserite le seguenti: « e 44-*quater* »; alla lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo; »;

3) al comma 4 le parole: « dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni e le attività culturali ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) all'alinea, primo periodo, le parole « un Presidente e da » sono soppresse e dopo le parole: « quarantanove membri, » sono inserite le seguenti: « di cui uno con funzione di Presidente, »; al secondo periodo, le parole: « Il Presidente e » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo la parola: « componenti » sono inserite le seguenti: « , compreso il Presidente, »;

3) alla lettera *b)*, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattordici » e dopo le parole « dei minori » sono aggiunte le seguenti: « ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza »;

4) la lettera *d)* è abrogata;

b) al comma 6, le parole: « di tutte le professionalità di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e » sono soppresse e le parole: « , anche *g)* » sono sostituite dalle seguenti: « anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera *g)* ».

4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla parola « quindici »;

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto. »;

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: « Sono esclusi da tale prescrizione » sono inserite le seguenti: « lo spettacolo viaggiante e ».

Articolo 5.

(Misure urgenti per la manifestazione UEFA Euro 2020)

1. Al fine di garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale, in coerenza con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi inerenti la manifestazione UEFA Euro 2020 da realizzare nel territorio di Roma Capitale, Roma Capitale può nominare un commissario straordinario con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

2. Al commissario, che svolge le funzioni di stazione appaltante, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. È in facoltà del commissario: predisporre ed approvare il piano degli interventi; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario fare ricorso all'articolo 63, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario predispose il piano di cui al comma 3 da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario procede alla convoca-

zione delle Conferenze dei servizi previsti dalla vigente normativa e applica – laddove compatibili – le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONISOLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 2,00